

Fabio Basile

Criticità e proposte di soluzione *de iure condendo* in ordine ai delitti di cui agli artt. 588, 591, 593 c.p.

ART. 588 - DELITTO DI RISSA.

Premessa. Nel porre mano ad una riforma del delitto di rissa, occorrerà tener presente che l'art. 588 trova attualmente **assai frequente applicazione giurisprudenziale**; o, per essere più precisi, oggetto di frequente applicazione giurisprudenziale è la **rissa aggravata** di cui al secondo comma, mentre non si ha notizia di procedimenti avviati e, men che meno, di sentenze di condanna per il delitto di rissa semplice.

Possiamo congetturare che il motivo della non-applicazione giurisprudenziale della rissa semplice risieda, prima di tutto, nella sua *rilevanza meramente bagatellare* (per una rissa semplice potrebbe essere inflitta anche una multa di poche decine di euro!), tanto più che ben raramente agli organi delle indagini giungerà una *notitia criminis* relativa a tale reato. La rissa semplice, infatti, non cagiona eventi lesivi che richiedano cure mediche (sicché non vi saranno referti sanitari che possano innescare le indagini); d'altra parte, chi, partecipando ad una rissa semplice, si è preso qualche percossa – qualche spinta, qualche schiaffo – ben si guarderà dal denunciare il fatto, onde evitare di autodenunciarsi.

1. Una gravissima criticità presentata dall'attuale art. 588 consiste nella **mancanza di una definizione di rissa**. Il legislatore usa il termine “rissa”, ma né fornisce una definizione della stessa, né indica elementi dai quali possa univocamente risalirsi ad una definizione di rissa.

La conseguenza di ciò è costituita da una interpretazione giurisprudenziale e dottrinale in cui emergono numerose incoerenze, ambiguità e divergenze. Suonano, in effetti, purtroppo ancora attuali le parole di Ettore Gallo a proposito della rissa: “*chiunque abbia consuetudine colle aule d'udienza conosce i tormenti e gli ondeggiamenti giurisprudenziali che questa fattispecie ha subito, sì che ancor oggi il cittadino non riesce a sapere quando e perché la sua condotta assuma rilevanza penale*”.

Tale criticità potrebbe essere superata attraverso una riformulazione della norma incriminatrice la quale dia rilievo, almeno implicitamente, ai seguenti elementi costitutivi di una rissa:

- 1) l'uso della violenza fisica;
- 2) la reciprocità dell'uso della violenza fisica;

3) l'unicità del contesto spazio-temporale all'interno del quale devono collocarsi gli atti reciproci di violenza fisica.

Occorrerà, poi, precisare un quarto elemento, per evitare che lo stesso sia rimesso alla valutazione discrezionale dei giudici:

4) il numero minimo dei partecipanti, il quale potrebbe essere opportunamente individuato in "almeno tre persone": almeno tre, perché con il coinvolgimento di tre o più persone la rissa raggiunge: *i*) un certo livello di diffusività della violenza fisica, capace di mettere in pericolo anche la vita e l'incolumità di eventuali soggetti terzi (il che costituisce una delle ragioni di sua autonoma incriminazione); *ii*) un certo livello di non dominabilità della violenza fisica, che può portare ad esiti più gravi di quelli inizialmente voluti dal soggetto agente (il che costituisce una ulteriore ragione dell'autonoma incriminazione della rissa).

Si propone, pertanto, la seguente riformulazione dell'art. 588 co. 1:

"Quando tre o più persone danno luogo ad una rissa attraverso una violenta colluttazione fisica, tutte sono punite con la pena xxxx".

La pena xxxx dovrà assestarsi su valori leggermente superiori alla pena per le percosse.

2. Ulteriori gravi criticità sono attualmente connesse al secondo comma, dove si prevede la c.d. **rissa aggravata dagli eventi morte o lesione personale** (di fatto, l'unica ipotesi di rissa che trova effettiva applicazione giurisprudenziale, giacché i repertori giurisprudenziali non riportano sentenze di condanna per rissa semplice).

Le criticità sono connesse:

- all'ambigua qualificazione degli eventi morte o lesione personale come elementi costitutivi di un autonomo reato, o come circostanze aggravanti;
- al criterio di imputazione soggettiva degli eventi morte o lesione personale;
- al concorso di reati tra i delitti di omicidio doloso o lesioni dolose, e rissa (attualmente la soluzione giurisprudenziale assolutamente prevalente è nel senso di chiamare a rispondere l'autore dell'omicidio doloso ai sensi degli artt. 575 e 588 co. 2: in tal modo, tuttavia, l'evento morte viene accollato due volte al soggetto agente, in spregio alla regola del *ne bis in idem* sostanziale, con conseguente indebito *surplus* sanzionatorio; lo stesso vale, *mutatis mutandis*, in caso di lesioni personali, nonché nelle ipotesi di colpa).

Per superare siffatte criticità, si propone la seguente riformulazione dell'art. 588 co. 2:

"Chi, nella rissa, cagiona la morte o le lesioni personali di una o più persone, risponde, oltre che ai sensi del comma primo [rissa semplice], ai sensi dell'art. 575 o dell'art. 582, se morte o lesioni

personali sono cagionate dolosamente; ai sensi, invece, dell'art. 589 o dell'art. 590, se morte o lesioni personali sono cagionate colposamente”.

In tal modo morte o lesioni personali acquisterebbero inequivocabilmente il ruolo di eventi del reato (senza rischio, quindi, di una loro “bagatellizzazione” per effetto del bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti), e si assicurerebbe al contempo la piena vigenza del principio di colpevolezza, sia sotto il profilo dell'*an* della pena (*nulla poena sine culpa*: si dovrà sempre procedere, rispetto a ciascun singolo corrispondente, ad un'effettiva indagine sul dolo e, soprattutto, sulla colpa, che non potrà più dirsi “implicita” nel fatto stesso di partecipare alla rissa), sia sotto il profilo del *quantum* della pena (*nulla maior poena sine maiore culpa*: si eviteranno indebiti *surplus* sanzionatori, comminando pene proporzionate alla gravità oggettiva e alla colpevolezza complessiva espressa dal fatto).

Vero è che a tali risultati potrebbe forse pervenirsi anche sulla base dei principi generali, previa rinuncia ad una espressa previsione della c.d. “rissa aggravata” (in mancanza dell'art. 588 co. 2, infatti, dovrebbero “per forza” applicarsi gli artt. 575 e ss. citt. e le regole del concorso di reati). La presenza, tuttavia, dell'art. 588 co. 2 così riformulato eliminerebbe qualsiasi dubbio e incertezza, evitando ritorni al passato agevolati dalla vischiosità delle interpretazioni, e nel contempo conferirebbe una fisionomia meglio stagliata – a livello anche solo meramente simbolico – all'ipotesi della “rissa che cagiona morte o lesioni personali”.

ART. 591 - DELITTO DI ABBANDONO DI MINORI O INCAPACI.

Premessa. Nel porre mano ad una riforma del delitto di abbandono di minori o incapaci, occorrerà tener presente quella **sorta di evoluzione giurisprudenziale** che l'art. 591 c.p. ha conosciuto negli ultimi decenni.

Infatti, se sotto la vigenza del codice Zanardelli e nei primi decenni di applicazione del codice Rocco, la casistica in tema di abbandono di minori o incapaci era, per lo più, costituita da *episodi di rilevanza “intra-familiare”*, in cui genitori snaturati si disinteressavano dei propri figli, o figli ingrati lasciavano senza assistenza i propri genitori anziani, a partire dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso – anche in considerazione dei cambiamenti dei costumi familiari e sociali, nonché delle accresciute possibilità, ed aspettative, di assistenza offerte da strutture pubbliche e private –, i confini applicativi del delitto in esame hanno decisamente travalicato le mura domestiche, ed oggi, come acutamente rilevato da Francesco Palazzo, “la maggior parte di applicazioni dell'art. 591 concerne situazioni di ricoveri e presenze in case di cura o strutture ospedaliere”.

In effetti, negli ultimi anni sono divenute assai numerose le sentenze in cui si fa questione dell'applicazione dell'art. 591 co. 1 nei confronti dei **dirigenti sanitari o amministrativi** ovvero del **personale medico o infermieristico di istituti di cura e/o di ricovero** per anziani, per disabili o per altri malati.

1. Una prima criticità legata all'attuale formulazione del delitto di abbandono concerne la sua **struttura di reato di pericolo** rispetto al bene giuridico "vita o incolumità individuale".

Un primo orientamento, ampiamente consolidato nell'attuale giurisprudenza, ritiene che si tratti di delitto di pericolo "potenziale", senza, tuttavia, che sia ben chiaro che cosa tale inusuale e ambigua espressione significhi: di fatto, però, nelle applicazioni giurisprudenziali spesso il pericolo potenziale viene a coincidere col pericolo astratto.

Per contro, l'interpretazione sistematica (rispetto all'art. 570 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare) e l'interpretazione costituzionalmente conforme (conforme, segnatamente, ai principi di offensività e precisione) induce a ricostruire il reato in termini di pericolo concreto, esigendo un pericolo effettivo da accertarsi caso per caso da parte del giudice.

Per evitare ambiguità e incertezze e per assicurare una piena conformità del delitto di abbandono ai principi costituzionali, si propone pertanto di adottare in futuro la seguente formula:

"chiunque (...) abbandona (...) mettendo in pericolo la vita o l'incolumità della persona abbandonata"

2. Una seconda criticità concerne l'esatta individuazione del soggetto attivo: tale individuazione presuppone, infatti, rispetto alla formulazione attuale, l'interpretazione della formula "della quale **abbia la custodia o debba avere cura**".

Tale formula ha posto, alla dottrina e alla giurisprudenza, due nodi problematici:

1) essa si riferisce *solo* alla persona incapace, oppure si riferisce **anche alla persona minore degli anni quattordici**? E, quindi, la relazione di custodia o di cura è presupposto della condotta *solo* quando il soggetto passivo è una persona incapace, oppure *anche* quando il soggetto passivo è una persona minore degli anni quattordici?

In virtù dell'interpretazione sistematica rispetto all'art. 593 co. 1 – nel delitto di abbandono il soggetto attivo *produce* lo stato di abbandono del minore; nel delitto di omissione di soccorso, invece, egli *permette che permanga* lo stato di abbandono del minore, già altrimenti prodottosi (per cause umani o naturali), e tale fondamentale differenza nel fatto si rispecchia anche nella dosimetria sanzionatoria – l'opinione preferibile riferisce la relazione di cura e custodia *anche* al minore;

2) *in presenza di quali condizioni* si può affermare che il soggetto attivo “abbia la custodia o debba avere cura” del soggetto passivo? In particolare, è sempre a tal fine necessario che il soggetto attivo abbia un **obbligo giuridico** – derivante, cioè, da una valida fonte giuridica in senso formale – di custodire e/o di curare il soggetto passivo, o è sufficiente anche un mero **rapporto fattuale**? La seconda opzione non solo è conforme al dato testuale attuale (la formula “abbia la custodia” pare sottendere una mera relazione fattuale), ma consentirebbe di applicare l’art. 591 anche in ipotesi in cui la relazione di custodia sorga da una situazione di fatto, prodottasi per volontà del soggetto abbandonante o anche casualmente e perfino per un suo fatto illecito: di conseguenza, sarebbe possibile applicare l’art. 591 – e non il più “benevolo” art. 593 – nel caso dell’amico del genitore che si offre di accompagnare il bambino a scuola; del genitore che, pur privato della responsabilità genitoriale da un provvedimento giudiziario, trattenga presso di sé il figlio; del ladro che ruba un’auto in sosta, sul cui sedile posteriore dorme un infante, qualora i suddetti soggetti poi abbandonino il soggetto passivo.

Affinché in futuro le predette criticità non riemergano con le consequenziali incertezze interpretative, si propone di individuare per il futuro il soggetto attivo nei seguenti termini:

“colui che, avendo, anche solo di fatto, la custodia, o dovendo avere la cura di una persona incapace di provvedere a sé stessa, per età, malattia, disabilità o altra causa, l’abbandona (...), è punito”.

La formulazione sopra proposta consente, peraltro, di individuare anche meglio il **soggetto passivo**, al di fuori di qualsiasi presunzione legale di incapacità: se il soggetto è incapace risulterà dalla situazione concreta, dalle circostanze di fatto, dal luogo e dal tempo dell’abbandono, etc. Questa indagine, in concreto, sulla incapacità del soggetto si salda, d’altra parte, con l’indagine in concreto sul pericolo derivante dall’abbandono.

3. La previsione di cui all’attuale secondo comma, la quale punisce come autonomo reato colui che **abbandono all’estero di un cittadino italiano infradiciottenne**, fatto emigrare per ragioni di lavoro, ormai da tempo non è più coerente con l’attuale quadro legislativo e con la realtà socio-economica.

Del resto, essa non risulta mai essere stata applicata: né nei decenni passati, quando poteva avere ancora una sua attualità, né, *a fortiori*, in tempi più recenti, quando risulta assolutamente anacronistica. Pare, pertanto, opportuno non riproporre in futuro tale previsione.

4. Il destino dell'attuale terzo comma dell'art. 591 c.p. – che prevede aumenti di pena **se dal fatto di abbandono derivi una lesione personale o la morte** – dipenderà dalla soluzione che si intende adottare, in linea generale, per i delitti dolosi aggravati dall'evento non voluto della morte o della lesione. Da parte di chi si scrive si auspica che tale soluzione assicuri:

- l'imputazione dell'evento morte o lesione **per colpa** (una colpa vera e propria, da accertarsi caso per caso, come ben ha statuito la giurisprudenza in relazione all'evento morte o lesione di cui all'art. 586);

- la qualificazione di morte o lesione in termini di **eventi del reato**, e non di mere circostanze aggravanti. A quest'ultima soluzione (natura circostanziale) si oppone, peraltro, un argomento tecnico-sistematico, come ben evidenziato da Ferrando Mantovani: tra il delitto-base di abbandono e la figura aggravata dalla morte o dalla lesione *non* intercorre quel *rapporto di genere a specie* che costituisce, invece, la condizione necessaria (anche se non sufficiente) per poter individuare, nella morte o nella lesione, altrettante circostanze del delitto-base. A ben guardare, infatti, qui un danno (la morte, la lesione) *si sostituisce* al pericolo prodotto dal delitto-base; conseguentemente, tra figura aggravata e delitto-base, lungi dall'esservi un rapporto di specialità, vi è un rapporto di reciproca esclusione.

Si consideri inoltre che la qualificazione di morte o lesioni in termini di circostanze le espone al *rischio di bagatellizzazione*: il loro disvalore potrebbe, infatti, scomparire senza lasciare tracce sulla pena per effetto di un giudizio di bilanciamento, *ex art. 69*, che riconosca su di essi prevalente o equivalente una qualsivoglia circostanza attenuante, presente nel caso di specie.

5. La circostanza aggravante prevista dall'attuale **quarto comma dell'art. 591** (il quale stabilisce che la pena è aumentata “se il fatto è commesso dal *genitore*, dal *figlio*, dal *tutore* o dal *coniuge*, ovvero dall'*adottante* o dall'*adottato*”) per il futuro potrebbe anche essere soppressa, sia nell'ottica generale di una drastica riduzione del numero delle circostanze del reato, sia in considerazione della “parzialità” di tale circostanza che punisce ingiustificatamente di più talune situazioni confronto ad altre (non è forse altrettanto grave, ad es., l'abbandono commesso dal personale socio-sanitario preposto alla cura o alla custodia di un malato o di un disabile?).

6. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, il delitto di abbandono potrebbe in futuro essere così formulato:

“colui che, avendo, anche solo di fatto, la custodia, o dovendo avere la cura di una persona incapace di provvedere a sé stessa, per età, malattia, disabilità o altra causa, l'abbandona mettendone in pericolo la vita o l'incolumità, è punito ...”.

Da valutare la sistemazione (e la stessa previsione) dell'ipotesi aggravata dall'evento morte o lesioni personali.

ART. 593 - DELITTO DI OMISSIONE DI SOCCORSO.

Premessa. Nel porre mano ad una riforma del delitto di omissione di soccorso – che riguardi, prima di tutto, la stessa sopravvivenza di tale delitto nel futuro codice – occorrerà tener presente la seguente circostanza: *sul piano teorico*, il delitto di omissione di soccorso svolge un fondamentale ruolo, per così dire, didascalico (essendo assunto ad ipotesi paradigmatica di tutti i reati omissivi propri) e simbolico-culturale (per la sua funzione di presidio penalistico del valore della solidarietà); *a livello prasseologico*, invece, occorre registrare una macroscopica divaricazione tra la comune percezione di plurimi, quotidiani casi di omessa assistenza a persone in pericolo, da un lato, e l'**assai esiguo numero di applicazioni giurisprudenziali dell'art. 593 c.p.** (segnatamente, del solo secondo comma), dall'altro: una divaricazione in gran parte dovuta alla inutilizzabilità 'di fatto' di tale norma a causa della sua **formulazione letterale, imprecisa e obsoleta**, fonte di non pochi dubbi interpretativi e difficoltà applicative.

1. Una prima criticità legata all'attuale formulazione del delitto di abbandono concerne la sua struttura di reato di pericolo rispetto al bene giuridico "vita o incolumità individuale". La norma incriminatrice andrebbe pertanto riformulata in modo che emerga inequivocabilmente che:

- il bene giuridico protetto consiste nella **vita** e nell'**incolumità individuale**, e non già nel "dovere morale" di solidarietà (il che creerebbe una pericolosa sponda a interpretazione della norma in termini di "violazione di un dovere") o nel corretto svolgimento delle funzioni della polizia mortuaria (come è stato sostenuto in relazione all'ipotesi del "corpo inanimato");
- tale bene giuridico si trova esposto ad un **pericolo concreto** (da qualsiasi fonte derivante) che la condotta omissiva non rimuove e lascia persistere.

2. In coerenza con quanto detto al precedente punto 1, occorre riformulare anche l'elenco dei **soggetti passivi**, eliminando ipotesi che lascino il dubbio circa l'effettiva sussistenza di un pericolo per la vita o l'incolumità individuale ("corpo inanimato", in passato inteso, da una parte della dottrina e della giurisprudenza, anche come "corpo di un morto"), e mettendo in evidenza, invece, la situazione di pericolo – meglio se si aggiunge "attuale" – in cui il soggetto passivo concretamente versa.

3. Solo nel caso di **fanciulli** potrà operarsi una deroga alla necessità di un accertamento giudiziale del pericolo nel caso concreto, e adottare *una formulazione letterale che consenta di presumere, sul fondamento di affidabili conoscenze empiriche, la presenza di un pericolo* (pericolo astratto).

Si consideri, d'altra parte, che l'attuale comma 1 non ha mai trovato applicazione. Già in sede di elaborazione del codice Zanardelli era stato osservato, in relazione al corrispondente primo comma dell'art. 389 c.p. 1889 (che fissava l'età a sette, anziché dieci anni) che una previsione del genere risultasse di *"impossibile applicazione. Quando si incontra un bambino per la strada, come si fa a sapere se ha compiuto oppur no i sette anni, se è smarrito o abbandonato?"*.

Per evitare anche in futuro una siffatta inapplicabilità, ma preservare l'utilità di una previsione specificamente destinata ad offrire tutela a soggetti particolarmente vulnerabili, si propone, da un lato, di abbassare la soglia di età a 8 anni (bambini più grandi potranno comunque essere soggetti passivi del reato in virtù della previsione "persona che per età versi in una situazione di pericolo") e, dall'altro, di aggiungere l'avverbio "evidentemente" prima dei predicati "smarrito e privo di custodia": si pensi a Tizio che ritrova un bambino di tenera età disperso nel bosco e in lacrime.

4. Quanto alla **condotta doverosa omessa**, l'attuale art. 593 co. 2 sembra prospettare l'avviso all'autorità come perfettamente alternativo ed equivalente all'assistenza occorrente, mentre la giurisprudenza, forzando la *littera legis*, ritiene che il soggetto ritrovatore sia obbligato a prestare l'assistenza occorrente e solo ove questa non sia possibile, possa optare per l'avviso all'autorità.

Né l'interpretazione strettamente letterale, né, tanto meno, quella fornita dalla giurisprudenza sono oggi soddisfacenti. Occorre, infatti, considerare che l'art. 593 è stato originariamente formulato:

– in un'epoca in cui ancora limitatissima era la diffusione del telefono – negli anni Trenta del secolo scorso ancora raro da trovarsi in una casa o in un locale pubblico, mentre ai nostri giorni è raro da non trovarsi, sotto forma di cellulare, nelle tasche di ogni persona;

– all'epoca, inoltre, i feriti e gli altri pericolanti bisognosi di cure mediche dovevano essere trasportati a mano, su carretti o, nei casi più fortunati (ma poco frequenti), su provvidenziali automobili; oggi, a parte la diffusione di massa dell'automobile, possono intervenire attrezzate autoambulanze, se non addirittura eliambulanze, la cui disponibilità ha abbattuto, in termini impensabili negli anni Trenta del secolo scorso, i tempi di intervento e trasporto;

– ancora: all'epoca, il soccorso era affidato alla buona volontà di singole persone, "buoni samaritani" che dovevano dedicare mezzi, tempo ed energie propri per fornire assistenza; oggi, invece, esiste un servizio pubblico di assistenza per le emergenze, un'organizzazione evoluta a livello ospedaliero, un'istituzionalizzazione capillare di servizi di pronto soccorso;

– infine, di pari passo a questa maggiore disponibilità di servizi di soccorso ospedalizzati o, comunque, medicalizzati, nei decenni più recenti si è sempre più consolidata e diffusa, anche tra i “profani”, l’esatta cognizione che in plurime circostanze l’intervento di una persona non esperta, che solleva, trasporta, manipola il corpo di un ferito, può risultare ben più dannoso dell’attesa di qualche minuto in più di un soccorso da parte di soggetti competenti.

Oggi, pertanto, la modalità più adeguata (oltre che più agevole per il soccorritore) per prestare un efficace e tempestivo soccorso ad una persona consiste, nella gran maggioranza dei casi, in **una telefonata al 118 o al 113**, o nell’avvertire un poliziotto o un vigile che si trovi nelle immediate vicinanze.

Solo in casi residui una “telefonata” potrebbe essere inidonea a rimuovere tempestivamente la situazione di pericolo: se in alta montagna Tizio sta precipitando in un burrone, una telefonata potrebbe essere inutile; molto più utile lanciargli una corda, ove disponibile e ove la manovra di soccorso risulti possibile, senza rischio personale, per il soccorritore.

Alla luce delle precedenti considerazioni si propone la seguente riformulazione della norma incriminatrice dell’omissione di soccorso:

Chiunque, trovando un fanciullo minore degli anni 8 evidentemente smarrito e privo di custodia, o una persona che per età, malattia, disabilità o altra causa versì in una situazione di pericolo attuale per la sua vita o la sua incolumità fisica, omette di prestare soccorso dando immediato avviso all’autorità ovvero, qualora l’avviso risulti inidoneo a rimuovere tempestivamente il pericolo, in altro modo suggerito dalle circostanze concrete e da lui ragionevolmente esigibile, è punito.

5. Quanto all’ipotesi aggravata dalla **lesione personale** o dalla **morte**, attualmente prevista dal terzo comma, occorre prima di tutto considerare quanto segue. A differenza della maggior parte dei reati che subiscono aumenti di pena in caso di produzione di morte o lesioni (ad es., rissa, abbandono di minori o incapaci, maltrattamenti, etc.) e in cui tali eventi devono necessariamente essere *non voluti*, nemmeno a titolo di dolo eventuale, perché altrimenti l’agente risponderebbe per il delitto doloso di omicidio o lesioni personali in concorso con il delitto base, ai fini dell’art. 593 co. 3 gli eventi morte o lesione possono, invece, essere **indifferentemente voluti o non voluti**. Il ritrovatore che omette il soccorso, infatti, non solo non produce la situazione di pericolo che poi degenera in danno, ma nemmeno riveste una posizione di garanzia rispetto ai beni vita o incolumità del soccorrendo; la sua l’eventuale volontà rispetto agli eventi morte o lesione non potrebbe, pertanto, in alcun caso comportare l’applicazione dei delitti dolosi di omicidio o di lesione personale

A tal proposito Cadoppi bene esemplifica nei seguenti termini: “se Tizio, in giro in campagna, trova in luogo deserto il proprio peggior nemico Caio ferito, e, desiderando che egli muoia, non lo soccorre, anche in caso di morte di Caio in conseguenza dell’omissione, egli non commette un omicidio, né doloso né colposo. Sarà solo punibile in applicazione dell’ultimo capoverso dell’art. 593”.

Per il resto, valgono le medesime considerazioni già formulate in relazione agli eventi morte o lesioni, conseguenti al delitto di abbandono di minori o incapaci (auspicio che essi assumano il ruolo di “**eventi**” di un reato autonomo, e non già di circostanze aggravanti; auspicio che la loro imputazione sia subordinata almeno alla “**colpa**”)

6. Operate tutte le predette modifiche sull’art. 593 c.p., andrà infine curato il coordinamento della nuova previsione del delitto di omissione di soccorso con la figura speciale di **omissione di soccorso stradale** di cui all’art. 189 co. 7 del codice della strada, di cui si segnala – a differenza di quanto avvenuto per l’art. 593 c.p. – un’applicazione giurisprudenziale non infrequente.